



COMUNE DI PERLEDO

AVVISO PUBBLICO

AGGIORNAMENTO "CATASTO DELLE AREE PERCORSO DAL FUOCO" (catasto incendi)

Pubblicazione aree percorse dal fuoco al 31/12/2022

Legge 21 Novembre 2000, n. 353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, si informa che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 4/11/2021 è stato istituito il "Catasto delle aree percorse dal fuoco",
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 29/04/2022, dopo la pubblicazione a termini di legge, è stato approvato definitivamente il "Catasto delle aree percorse dal fuoco", composto da relazione tecnica da cui si evince l'elenco delle particelle catastali interessate da eventi incendiari verificatisi sul territorio del Comune di Perledo e censite dalla Regione Carabinieri Forestale Lombardia - stazione di Lecco nel periodo 2004-2020;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 21/06/2023 è stato adottato l'aggiornamento delle aree percorse dal fuoco al 31.12.2022;

Con il presente avviso si rende noto che:

- dal 06/09/2023 al 06/10/2023, per 30 (trenta) giorni consecutivi, è depositato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Perledo l'elenco delle particelle catastali interessate da incendi;
- durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni da redigere in carta semplice, mediante consegna diretta presso l'Ufficio protocollo del Comune di Perledo o a mezzo Pec al seguente indirizzo:
- comune.perledo@pec.regione.lombardia.it
- l'ufficio per la visione della documentazione relativa al Catasto Incendi, in formato cartaceo, è l'Ufficio Tecnico comunale sito in Via della pace n. 10 - Perledo.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 06/10/2023, termine perentorio oltre il quale non verranno prese in considerazione osservazioni poiché pervenute fuori termine.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 (quindici) anni.

In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati in predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al comma 1 dell'art. 10 della citata L. 353/2000, pena la nullità dell'atto.

È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data antecedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente (ad esempio per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici). Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.